

TI_GERICHTE 11.1995.195 vom 13. März 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-03-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.195

FR: TI_GERICHTE 11.1995.195 du 13 mars 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1995.195 del 13 marzo 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Per l'art. 626 cpv. 1 CC gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha dato loro per atto tra vivi in acconto della loro quota. È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che questi ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. Le disposizioni sulla collazione (ordine e dispensa) sono disposizioni a causa di morte, ma non soggiacciono alle medesime condizioni di forma (DTF 118 II 286 consid. 3). La giurisprudenza esige nondimeno che una dispensa ai sensi dell'art. 626 cpv. 2 CC, pur non essendo vincolata a forma alcuna, sia espressa (DTF 69 II 73 consid. 2, 68 II 78). Per ritenersi espressa essa deve trovare riscontro in una manifestazione della volontà del defunto, palesata sia verbalmente (con parole o scritti) sia mediante segni (DTF 68 II 82; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, nota 45 ad art. 626 CC). Se la dispensa della collazione è esclusa per atti concludenti, ciò non significa ancora che non siano richieste rigorose esigenze di forma e di chiarezza. La dottrina su questo punto è invero divisa: alcuni autori reputano che la dispensa non possa essere dedotta da elementi estrinseci, altri propendono per la soluzione contraria (per un riassunto: Vollery, Les relations entre rapports et réunions en droit successoral, Friburgo 1994, n. 118 pag. 74). Per il Tribunale federale la dispensa è espressa quando è frutto di una dichiarazione del defunto e può essere interpretata alla luce di tutte le circostanze del caso (DTF 89 II 77 consid. 2 e 3).

E. 3

Dal fascicolo processuale risulta che con atto notarile sottoscritto il 21 settembre 1978 _____ ha costituito a favore della convenuta un diritto di abitazione vita natural durante sulla particella n. _____ RFP di _____. Tale diritto è "concesso ed opponibile a titolo totalmente gratuito grazie all'assistenza prestata" (rogito n. _____ del notaio _____: doc. D). La locuzione usata nell'istromento non è felice, ma lascia trasparire chiaramente e oltre ogni ragionevole dubbio la volontà della concedente di dispensare dall'obbligo di collazione il diritto di abitazione concesso alla figlia. Il notaio rogante ha dichiarato che il contenuto dell'atto è stato discusso con la concedente, alla quale era stato chiesto – appunto – se il diritto dovesse essere collazionato. Ottenuta risposta negativa, il notaio ha sostituito l'espressione "da non collazionare", che alla concedente non riusciva familiare, con il citato riferimento al compenso per l'assistenza prestata (testimonianza _____ dell'11 aprile 1994, verbali pag. 6). Del resto nulla induce a credere – né risulta dagli atti – che, come pretendono le appellanti, la concedente fosse incapace di intendere il significato della dispensa. Si

aggiunga che, effettivamente, la convenuta si è sempre occupata della madre (interrogatorio formale _____, risposta 1). Ben poteva concludere il Pretore, quindi, che l'intenzione della concedente, espressa al notaio, era quella di dare istruzioni imperative perché in sede di divisione ereditaria le figlie fossero trattate in modo differenziato. Si aggiunga che la dispensa dall'obbligo di collazione è indipendente dai valori di cui ha potuto beneficiare l'erede, proprio perché tale istituto permette al disponente – riservate eventuali azioni di riduzione (art. 629 cpv. 1 CC) – di escludere dell'obbligo di collazione tutto ciò ch'egli ha dato in vita ai suoi discendenti (art. 626 cpv. 2 CC). Ciò posto l'appello, infondato, deve essere respinto.

E. 4

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). L'indennità per ripetibili all'appellata è commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Per questi motivi, richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.– b) spese fr. 50.– fr. 1'000.– sono posti a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.